



PIAZZA INDIPENDENZA N. 1  
60035 JESI (AN)  
CODICE FISCALE PARTITA I.V.A. 00135880425  
Telefono (0731) 5381 - Telefax (0731) 538328

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO POLIZZA TUTELA LEGALE**

### **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Le spese per l'assistenza extragiudiziale, giudiziale e peritale per fatti od atti direttamente commessi od attribuiti nell'espletamento del servizio o dei compiti d'ufficio.

### **CATEGORIE ASSICURATE**

- a) AMMINISTRATORI (Sindaco, 7 Assessori, 30 Consiglieri);
- b) SEGRETARIO GENERALE, DIRIGENTI FUNZIONARI AMMINISTRATIVI (Segretario Generale, 5 Dirigenti, 8 Titolari Posizioni Organizzative, 66 Istruttori);
- c) DIRIGENTI, FUNZIONARI TECNICI (2 Dirigenti, 3 TITOLARI Posizioni organizzative, 17 Istruttori);
- d) DIPENDENTI IN GENERE limitatamente alle mansioni di autista occasionale degli automezzi di proprietà comunale e dei propri qualora vengano utilizzati per le missioni preventivamente autorizzate (50 giornate missione/anno).

### **MASSIMALE ASSICURATO**

€ 100.000,00 per sinistro indipendentemente dal numero degli assicurati coinvolti. Si precisa che ogni grado di giudizio relativo ad una stessa controversia è considerato un autonomo sinistro.  
Senza limite per ciascuna annualità assicurativa.

### **DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE**

La polizza viene stipulata con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2011 e con scadenza alle ore 24,00 del 31/12/2014. Il contratto si intende pertanto risolto alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

## **CONDIZIONI GENERALI**

### **1.1 Prova del contratto**

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

### **1.2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

### **1.3 Pagamento del premio ed effetto delle garanzie**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 30 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

### **1.4 Regolazione del premio**

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo

stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza (numero persone e categorie assicurate in polizza).

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla consegna dell'appendice di regolazione.

Se l'assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui l'assicurato abbia adempito ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

### **1.5 Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società mediante lettera raccomandata o telex di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

### **1.6 Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **1.7 Denuncia del sinistro**

I sinistri devono essere denunciati dal Contraente alla Compagnia entro 30 giorni da quando ne sia venuta a conoscenza.

### **1.8 Gestione delle vertenze di danno e spese legali**

La Società assume, in nome e per conto del Contraente/Assicurato ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al medesimo, fino alla tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale, designando, ove occorra, tecnici, periti e legali. Resta convenuto tra le Parti che la Società, designati i legali, tecnici o periti incaricati, è tenuta a fornirne gli estremi al Contraente/Assicurato, mediante comunicazione scritta, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della formale richiesta, e comunque in tempo utile per consentire l'esercizio del diritto di difesa da parte del Contraente/Assicurato. Decorso il suddetto termine, in mancanza di riscontro da parte della Compagnia, il Contraente/Assicurato provvederà ad incaricare propri legali, tecnici o periti, con obbligo a carico della Società di rimborso delle relative spese. In sede penale l'assistenza viene assicurata anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese e comunque, al massimo, sino al ricorso in Cassazione. Sono a carico della Società tutte le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato. La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### **1.9 Informazione sinistri**

La Società si impegna a fornire semestralmente dettagliato resoconto riguardo ai sinistri denunciati, liquidati e/o riservati e/o archiviati senza seguito, con indicazione degli importi liquidati/riservati e delle motivazioni delle eventuali archiviazioni, relativamente al periodo assicurativo intercorso. Tale informativa deve essere altresì fornita in qualsiasi momento a semplice richiesta del Contraente ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.

#### **1.10 Facoltà di recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata A.R.

Nel caso una delle parti eserciti tale facoltà, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, escluse le imposte.

Qualora la Società, avvalendosi della facoltà concessa dalle norme contrattuali, comunichi il proprio recesso dal presente contratto di assicurazione, il Contraente avrà facoltà di recedere con pari effetto, da tutti i contratti di assicurazione o parte di essi - ovvero dalle quote di partecipazione agli stessi - assegnati alla Società medesima in esito alla procedura mediante la quale è stato assegnato il presente contratto.

#### **1.11 Forma delle comunicazioni**

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o telegramma o fax o posta elettronica certificata.

#### **1.12 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **1.13 Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui il Contraente ha la propria sede legale.

#### **1.14 Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

#### **1.15 Interpretazione del contratto**

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

#### **1.16 Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'affidatario del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 e successive modifiche.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'accertata inadempienza dell'obbligo di avvalersi per le transazioni di banche o della società delle Poste Italiane dà facoltà al Comune di Jesi di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

## **CONDIZIONI PARTICOLARI**

### **2.1 Ambito dell'assicurazione**

L'assicurazione viene prestata a favore degli assicurati indicati nella scheda di polizza che, in conseguenza di fatti ed atti connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e/o compiti d'ufficio, si trovino implicati in procedimenti di responsabilità civile o penale.

L'assicurazione si riferisce:

- 1) alle controversie per danni extracontrattuali subiti dall'assicurato per fatto illecito di altri soggetti;

- 2) alle controversie per danni extracontrattuali cagionati ad altri soggetti per fatto illecito dell'assicurato;
- 3) alla difesa penale dell'assicurato per delitto colposo o contravvenzione;
- 4) alla difesa penale dell'assicurato per delitto non colposo e ciò a parziale deroga del punto c) delle esclusioni; in questo caso la Società rimborserà le spese di assistenza sostenute all'unica convinzione che l'assicurato sia prosciolto in istruttoria od assolto con sentenza passata in giudicato esclusa ogni altra causa di estinzione del reato oppure lo stesso venga derubricato da doloso a colposo.

La garanzia opera anche per:

- procedimenti conseguenti all'inquinamento fermo il disposto del punto s) delle esclusioni
- vertenze insorgenti da inadempienze, anche parziali, degli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/08 e dal D.Lgs. 196/03 e successive modifiche.

## 2.2 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per i sinistri che avvengano nel territorio dello Stato Italiano e degli altri paesi dell'Unione Europea.

## 2.3 Estensioni

La garanzia è estesa:

- 1) **circolazione stradale per servizio:** alla difesa penale dell'assicurato per le controversie derivanti da fatti della circolazione stradale di veicoli, purché detta circolazione sia connessa a missione di lavoro provata dall'Ente o all'attività e/o mansione descritta in polizza e ciò a parziale deroga del punto r) delle esclusioni;
- 2) **garanzia pregressa:** alle controversie insorgenti, nel corso di validità della polizza, da fatti e/o atti che, accaduti nei 5 anni precedenti la stipulazione della presente polizza, siano sconosciute agli assicurati ed al contraente al momento della stipulazione della polizza stessa;
- 3) **garanzia postuma:** alle controversie che, insorgenti nei 5 anni successivi alla scadenza della presente polizza, si riferiscano a fatti e/o atti posti in essere nel periodo di efficacia della presente polizza.

## 2.4 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società assicuratrice rinuncia al diritto di rivalersi verso il responsabile del sinistro (art.1916 C.C.).

## 2.5 Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa, ivi comprese le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi; sono altresì escluse le pene connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose;
- b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, ecc...)
- c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate;
- d) le spese per le controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- e) le spese per le procedure arbitrali salvo che siano specificatamente previste;
- f) le spese per le controversie in materia di diritto societario;
- g) le spese per le controversie in materia di diritto di brevetto, esclusiva e concorrenza sleale;
- h) vertenze determinate da colpa grave dell'Assicurato;
- i) controversie di natura contrattuale;
- j) controversie per fatti di responsabilità formale, contabile e/o amministrativa;
- k) controversie relative a responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad Enti Pubblici;
- l) controversie contrattuali riferite alla presente assicurazione;
- m) controversie individuali di lavoro dipendente, vertenze sindacali;
- n) controversie tra dipendenti ed amministratori o insorte tra assicurati;
- o) vertenze relative ai rapporti tra Soci;
- p) controversie nei confronti di Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e di Assistenza Sociale;
- q) procedimenti civili e penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento delle attività necessarie ad assolvere compiti e/o funzioni in associazioni se di categoria diversa da quella indicata in polizza;
- r) controversie relative alla proprietà o all'uso di qualsiasi mezzo di locomozione;

- s) procedimenti conseguenti ad inquinamento, salvo che esso si sia verificato per fatto accidentale e, in ogni caso, non derivante dalla volontà dell'Assicurato;
- t) vertenze conseguenti a sinistri verificatisi in occasione di atti di guerra, di tumulti popolari;
- u) vertenze conseguenti a sinistri verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasformazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

## **2.6 Prescrizione del rimborso**

La prescrizione del rimborso decorre dal momento in cui l'Assicurato riceve la richiesta di pagamento delle competenze in acconto o a saldo del proprio legale, tecnico o perito incaricato.